

N° 12/2010 Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Prot. 103/1(A)/ 855 /CD/DGPF-I

Roma 24 MAG. 2010

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Procura Nazionale Antimafia

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

e, p.c. Call Center

LORO SEDI

OGGETTO: *Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti.*

L'art 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della L. 4 marzo 2009 n.15, ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 l'art. 55-septies, rubricato "Controlli sulle assenze". Il comma 2 specificamente dispone che in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente

ed è inoltrata da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

Con il D. M. del 26/02/2010, il Ministero della Salute ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC (Sistema centrale di accoglienza) ai sensi dell'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

Con Circolare n. 1 del 14/03/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla materia in oggetto dando una serie di indicazioni ai medici, ai lavoratori nonché ai datori di lavoro.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti dal SSN o in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere all'INPS telematicamente il certificato e la relativa attestazione di malattia¹ del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all'interessato. L'attestazione di malattia viene messa a disposizione dall'INPS per la consultazione on line da parte del datore di lavoro e del lavoratore, quest'ultimo può altresì visualizzare il certificato di malattia.

Fino al 18 giugno 2010, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti; al termine del periodo transitorio, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Nel mese successivo allo scadere di tale periodo, sarà attuato un collaudo del sistema che andrà a regime solamente a partire dal 18 luglio; da tale data il lavoratore non sarà più tenuto a far recapitare al datore di lavoro l'attestazione di malattia, poiché tale obbligo sarà soddisfatto con il suddetto invio.

Nella circolare suddetta è specificato che l'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattie con due diverse modalità:

1. accesso ai servizi on line del portale INPS (www.inps.it) attraverso apposite credenziali fornite dal suddetto istituto;
2. invio dell'attestazione direttamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro.

Allo stato, sono state date istruzioni operative esclusivamente in relazione punto 1, con circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010 nella quale in particolare è indicata anche la procedura per il rilascio ai datori di lavoro del PIN necessario a visualizzare le attestazioni di malattia.

Ciascun Ufficio, in qualità di autonomo datore di lavoro per quanto attiene al proprio personale nell'ambito della gestione delle assenze per malattia è tenuto, al fine di ottenere le necessarie credenziali di accesso, ad accreditarsi presso una delle sedi dell'Istituto, consegnando gli appositi moduli (all. n. 4 e 5 alla circolare INPS) debitamente compilati, secondo le istruzioni contenute nella detta circolare cui si rinvia.

Il responsabile della gestione del personale deve quindi autorizzare uno o più dipendenti, che dovranno compilare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici (all. n.4), per il rilascio del PIN, il cui utilizzo è

¹ Va specificato che il medico, in caso di assenza per malattia, redigerà sia il certificato, contenente la diagnosi e la prognosi, che la relativa attestazione, contenente la sola prognosi. Entrambi i moduli, debitamente compilati, vengono trasmessi dal medico all'INPS anche se, per evidenti ragioni di rispetto della normativa sulla privacy, al datore di lavoro sarà consentito l'accesso solo all'attestazione.

strettamente personale e non delegabile, che consentirà di vedere gli attestati di tutti i dipendenti malati dell'ufficio giudiziario di appartenenza della persona che accede al servizio.

Si rimanda alla lettura della circolari sopra citate per ulteriori approfondimenti. Si richiama all'attenzione in particolare l'allegato n. 1 della predetta circ. INPS che contiene un manuale d'uso per i datori di lavoro del servizio di consultazione delle attestazioni di malattia.

Le Corti di Appello e le Procura Generali in indirizzo sono pregate di voler diramare la presente circolare a tutti gli Uffici giudiziari del proprio distretto.

Si allegano:

- *circ. del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 19 marzo 2010*
- *circ. INPS n.60 del 16 aprile 2010*
- *allegati nn. 1,4,5 della circ. INPS n.60*

Il Capo Dipartimento
Luigi Birritteri





Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della funzione pubblica
 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
 amministrazione e l'innovazione tecnologica

n 1/2010/DPA/DDI

Roma, 11 MAR. 2010

Alle Amministrazioni pubbliche di
 cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto legislativo n. 165 del 2001

Oggetto: art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei
 certificati di malattia. Indicazioni operative.

Premessa.

L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
 dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato
 medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
 direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo
 le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati
 medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente,
 sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata
 norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della funzione pubblica
 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
 amministrazione e l'innovazione tecnologica

n 1/2010/DPA/DDI

Roma, 11 MAR. 2010

Alle Amministrazioni pubbliche di
 cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto legislativo n. 165 del 2001

Oggetto: art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative.

Premessa.

L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra

descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel d.P.C.m. 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività", e nel decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto d.P.C.m., che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circolare si intende:

- dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmessi per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi, in osservanza alla normativa in

descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel d.P.C.m. 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività", e nel decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto d.P.C.m., che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circolare si intende:

- dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmessi per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi, in osservanza alla normativa in

materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il *fac-simile* di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.

Ai sensi dell'art. 55-*septies* citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- i medici dipendenti del SSN;
- i medici in regime di convenzione con il SSN.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.

Tramite il sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dal d.P.C.m. 26 marzo 2008, sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, nonché le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati.

Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalità:

- a) il medico potrà utilizzare il proprio sistema *software* gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del *software* medesimo con le funzionalità necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati, nonché le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati dal SAC in modalità *web services* sono rese disponibili sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, secondo quanto previsto dal d.P.C.m. 26 marzo 2008;
- b) il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB.

- Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato *pdf* del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso *link* che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramite *web services*;
- c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di *call center*, anche basati su risponditori automatici. La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Ai sensi del d.P.C.m. 26 marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno direttamente ai medici che operano nell'ambito regionale i servizi necessari per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia e cureranno l'inoltro degli stessi al SAC.

3. Utilizzo del sistema da parte del medico

Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalità che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'INPS, utilizzando una delle modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato *pdf*.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di